

N. R.G. 90/2018



TRIBUNALE di PESCARA

Ufficio Fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Presidente rel.

Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella

Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Letta l'istanza depositata in data da [REDACTED] diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento di Parco Mediterraneo s.r.l. Società Agricola con sede legale in Pescara, Via Messina n. 7 C.F. 01799980683;

convocati di fronte al Giudice appositamente delegato ricorrente e debitrice;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

acquisite informazioni a mezzo C.C.I.A.A. ed Agenzia delle Entrate;

rilevato che all'udienza del 20.09.2018 sono comparsi i procuratori delle parti;

tutto ciò premesso e rilevato, all'esito del deposito delle memorie autorizzate, osserva quanto segue.

[REDACTED] ha proposto istanza per la declaratoria di fallimento della Parco Mediterraneo s.r.l. società agricola assumendo di andare creditrice nei confronti di quest'ultima della somma di euro €31.4433,04 in forza della sentenza del Tribunale di Milano del 31.8.2017 che aveva accertato che la resistente aveva dato mandato all'agenzia pubblicitaria ricorrente di pianificare la campagna *media* per la promozione del Progetto GP1 (Grand Pix One), mandato che dunque aveva avuto ad oggetto attività del tutto estranee a quella "agricola" soltanto formalmente esercitata.

La Parco del Mediterraneo s.r.l. si è costituita ed ha contestato la sussistenza del requisito soggettivo di fallibilità essendo la resistente un imprenditore agricolo svolgente l'attività di "sfalcatura dei terreni aventi tutti destinazione urbanistica pertinente anche mediante concessione di pascolo", attività provata dall'aver la resistente percepito contributi AGEA previsti dal regolamento Europeo n. 1307/2013. Ha poi rilevato la resistente che [REDACTED] non aveva dato prova alcuna della concreta attuazione



del progetto Grand Pix 1 e quindi dell'effettiva realizzazione del centro monotematico automobilistico né di attività imprenditoriali per le quali la resistente avrebbe dismesso la veste di imprenditore agricolo per assumere quella di imprenditore commerciale.

Infine ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza come comprovato dal patrimonio esistente in capo alla Parco Mediterraneo, patrimonio che la istante avrebbe potuto aggredire al fine di soddisfare la propria pretesa creditoria.

L'istruttoria espletata non ha dato prova che, nella specie, la Parco Mediterraneo esercitasse alcuna delle attività previste dall'art. 2135 c.c. di "coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali", ovvero rientranti nel ciclo biologico, né può farsi ricorso nella specie alla locuzione di "attività connesse" che vale ad estendere lo statuto dell'imprenditore agricolo ad attività diverse, se ed in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole tout court. Il richiamo alle attività connesse previsto dall'art. 2135 c.c., infatti, lungi dal configurare una categoria di imprenditore agricolo, postula lo svolgimento di attività in sé agricole, e l'imprenditore agricolo 'per connessione' non è altri che il 'medesimo' imprenditore agricolo, avuto riguardo all'esercizio di attività diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola. Rientrano perciò nell'impresa agricola, oltre alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento tra l'attività agricola principale e quelle di trasformazione dei prodotti svolte dal medesimo imprenditore." (Cass. sez. 1, sent. n. 1344 del 2011).

In effetti la resistente, dinanzi al rilievo di parte attrice che ha chiaramente evidenziato la natura commerciale dei rapporti intrattenuti con la resistente, si è limitata a riferire di aver svolto attività agricola ma senza allegare e provare elementi fattuali da cui poter desumere la natura effettiva dell'attività sociale esercitata.

Né può dirsi che l'aver ricevuto aiuti comunitari destinati alle imprese agricole sia elemento per ciò solo sufficiente a provare la detta natura attesa la diversità dei presupposti esistenti in ambito di aiuti alle imprese agricole rispetto a quelli per cui il legislatore ha previsto l'esenzione dal fallimento.

Sia aggiunta in vero una considerazione sulla suddivisione dell'onere della prova quanto alla sussistenza dell'esimente dal fallimento invocata dall'imprenditore insolvente che si definisca imprenditore agricolo.

Sarà, secondo le regole generali, il creditore che insti per il fallimento di un soggetto a dover allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale, quindi la qualità di imprenditore del soggetto debitore e la sua incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento.



Resterà invece a carico del debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, quindi eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali dell'impresa indicati nell'art. 1, L.F. o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale (imprenditore agricolo) che lo sottragga al fallimento, pur laddove svolga, insieme a quelle agricole vere proprie, una o più delle "attività connesse" di cui all'art. 2135, 1 comma c.c.

Si veda, a conferma, l'indirizzo giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimità secondo cui: "Non è assoggettabile alla dichiarazione di fallimento, per difetto di commercialità della sua attività, il solo imprenditore agricolo che provi, quanto alla conservazione e commercializzazione esercitate, che esse, in astratto connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c., abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti almeno in prevalenza dalla coltivazione del proprio fondo. In difetto di tale prova, a carico del debitore, non può evidenziarsi un reale rapporto di connessione tra commercio dei prodotti ortofrutticoli e attività agraria"(Cass. civ., 8.8.2016, n. 16614).

Con la conseguenza che, in assenza di prova della causa esimente, il soggetto che appaia rientrare, secondo gli esiti dell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali, sarà soggetto a fallimento (sempre sussistendo i limiti minimi di fallibilità).

Come già rilevato, nel caso di specie parte resistente non ha provato quale fosse la concreta attività agricola (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) esercitata sia prima che dopo la cessione dell'azienda in affitto in favore della Castorani Società agricola a r.l. La stessa si è limitata ad affermare (senza fornire alcun elemento documentale a tal riguardo) di svolgere attività di "sfalcatura dei terreni" così affidando la propria difesa sul punto al dato meramente formale della propria qualifica come desunta dalla iscrizione camerale.

Ora, è ben vero che la cessione in affitto dei terreni di per sé non fa venir meno la qualifica di imprenditore agricolo ma ciò non esime chi si veda citare dal proprio creditore che alleggi e provi il requisito soggettivo di fallibilità dell'impresa di dare la prova della natura agricola dell'attività in concreto esercitata; sicché la Parco Mediterraneo avrebbe dovuto prima di tutto provare di svolgere una delle attività elencate nell'art. 2135 c.c. e poi di non aver mai perso la qualifica di imprenditore agricolo neppure dopo aver concesso in affitto i terreni di sua proprietà.

Dal proprio canto, la parte ricorrente ha invece dato prova che la società Parco Mediterraneo svolgeva attività ulteriore e ben distinta rispetto a quella di imprenditore agricolo avendo essa dato mandato all'agenzia pubblicitaria ricorrente di pianificare la campagna *media* per la promozione del Progetto GPI, Parco Mediterraneo, ponendo in essere un'attività che, per lo meno con riferimento al credito vantato da [REDACTED], il cui mancato pagamento ha infine giustificato il deposito dell'istanza di fallimento, era ben lungi dall'essere quella tipicamente esercitata da un imprenditore agricolo.



Di alcun rilievo è il fatto -tra l'altro non provato- che il Progetto GP1 sia stato in seguito accantonato da parte della resistente; all'epoca dei fatti, Parco Mediterraneo ha in ogni caso esercitato attività non pertinente con quella di imprenditore agricolo, operando a tutti gli effetti come imprenditore commerciale nel senso più ampio del termine e risultando, pertanto, soggetto all'applicazione della disciplina del fallimento.

Ed anzi, depone in tal senso la stessa memoria di costituzione della debitrice in cui si afferma che per i bilanci di esercizio degli anni 2015, 2016 e 2017 “*non si rileva la presenza di ricavi derivanti dalla attività tipica*”, segno più che evidente questo che la società non aveva svolto alcuna attività che fosse qualificabile come agricola.

Così come, quanto ai requisiti oggettivi necessari per la assoggettabilità al fallimento, è stata la stessa difesa della resistente che, nel riportare i dati di bilancio di attivo, passivo e ricavi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 ha evidenziato che : con riferimento all'attivo, esso ammonterebbe ad oltre 13 milioni di Euro, dei quali una larghissima parte (oltre 11 milioni) costituito da immobilizzazioni materiali; con riferimento al passivo, lo stesso ammonterebbe a poco meno di 6 milioni di euro, in larghissima prevalenza costituito da un debito verso soci per finanziamenti infruttiferi.

Quanto poi al requisito dell'insolvenza la cui mancanza, secondo la prospettazione di parte resistente, sarebbe in vero desunta dalla “solidità” della debitrice come derivante dal valore del suo patrimonio immobiliare, è utile rilevare che lo stato di insolvenza che costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento consiste nella “incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni, condizione, questa, sulla quale in alcun modo può influire la consistenza patrimoniale del debitore”.

Orbene, benché la società Parco Mediterraneo risulti avere un attivo patrimoniale di cospicuo valore, ciò non può escludere per ciò solo che la stessa non sia in grado di far fronte, con regolarità, alle proprie obbligazioni.

Nella fattispecie, con riferimento all'obbligazione di pagamento nei confronti di [REDACTED] l'istruttoria pre-fallimentare ha invece evidenziato come, tra gli elementi costituenti indici significativi da cui poter ricavare la sussistenza dello stato di insolvenza, vi fossero proprio il mancato pagamento spontaneo del credito dell'istante oltre che la mancanza di proposte alternative rivolte al creditore istante per la sistemazione della pendenza debitoria nei suoi confronti.

Pertanto dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarli.

Va infine considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario.



Considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dalla società, come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L.F. ;

P.Q.M.
DICHIARA

Il fallimento di **Parco Mediterraneo s.r.l. Società Agricola** con sede legale in Pescara, Via Messina n. 7 C.F. 01799980683;

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa L. Tiziana Marganella e Curatore l'avv. Piero Tribuiani con studio in Pescara alla via Marco Polo n. 66 professionista noto all'ufficio ed in possesso dei requisiti di idoneità all'espletamento dell'incarico anche alla luce dei rapporti riepilogativi semestrali redatti nelle procedure precedentemente assegnategli

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno 20.12.2018 ore 9,00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.



DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 4.10.2018

Il Presidente est.

Dott.ssa Domenica Capezzerà

